



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

---

[N. 376](#) - 2014 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Numero 376**

**Data: 12-06-2014**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO : FRONT OFFICE**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE LIBERA DA VINCOLI  
CONVENZIONALI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA  
ECONOMICA E POPOLARE DI VIA GORIZIA 14.**

**Istruttore: GIOVANNA BINI**

**Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**

## IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che i Signori Garavaglia Paolo e Maganzani Laretta sono proprietari delle unità immobiliari censite al N.C.E.U. alla Sez. CAS, Foglio 1 – Mapp. 2131 – sub 20 (abitazione) e sub 11 (autorimessa), ubicate nel fabbricato di via Gorizia 14, costruito dall'Impresa Gabbi di Lecco, su terreno ceduto in proprietà ai sensi dell'art. 35 legge 22/10/1971 n. 865;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggetta alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e l'Impresa Gabbi in data 17.04.1991, n. rep. 528702/7065, a firma del dott. Notaio Orlando Cornelio di Lecco;

Vista la nota del 5 giugno 2014, prot. n. 31938, con la quale i Signori Garavaglia Paolo e Maganzani Laretta hanno chiesto di vendere le unità immobiliari di loro proprietà, a prezzo liberamente trattato tra le parti;

Visto il Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.07.2012, immediatamente eseguibile e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.5.2013;

Considerato che l'art. 8 del vigente "Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare", al punto 1) della lettera b) stabilisce che, trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione/cessione, il trasferimento degli alloggi e delle relative pertinenze -nonché la costituzione sui medesimi di diritti reali di godimento - potrà avvenire senza i vincoli previsti nelle relative convenzioni riferiti ai requisiti soggettivi dell'acquirente ed al prezzo massimo di cessione, a fronte del versamento di un corrispettivo determinato ai sensi del dettato dello stesso art. 8 lettera b), punto 1);

Considerato altresì che l'art. 26 del Regolamento di cui sopra consente la deroga delle convenzioni già stipulate, applicando alle stesse le nuove disposizioni normative;

Vista la valutazione effettuata dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, da cui risulta che l'importo che i Signori Garavaglia Paolo e Maganzani Laretta dovranno corrispondere a questa Amministrazione, al fine di poter alienare liberamente le unità immobiliari in argomento, è pari ad € 1.888,00;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare i Signori Garavaglia Paolo e Maganzani Laretta alla vendita libera delle loro unità immobiliari non appena gli stessi avranno documentato il versamento dell'importo dovuto di € 1.888,00;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visto l'art. 107, commi 1 e 6, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" e che "i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza Amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

Visto il D.P.C.M. del 28.12.2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con DM del 15.11.2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2014;

Considerato che il Comune di Lecco è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 2 del DPCM 28.12.2011;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

### **DETERMINA**

1. Di autorizzare i Signori Garavaglia Paolo e Maganzani Lairetta, residenti a Lecco in via Gorizia 14, ad alienare liberamente i beni immobili di loro proprietà di cui alla premessa e soggetti alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e l'Impresa Gabbi di Lecco in data 17.04.1991, n. 528702/7065 di rep., a firma del Notaio dott. Orlando Cornelio di Lecco;
2. di dare atto, così come risulta dalla valutazione effettuata dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, che l'importo da corrispondere a questa Amministrazione per la vendita ai sensi dell'art. 8 lettera b) punto 1) del Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare è di €. 1.888,00;
3. di introitare la somma di €. 1.888,00 sul capitolo 1512 del Bilancio 2014 denominato "TRASFERIMENTI PER IMMOBILI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE"  
Codice Voce 4.05.0499.999  
Classificazione 4.500.0400  
così come segue:

· GARAVAGLIA PAOLO	C.F. GRV PLA 65A09 F205W	€. 944,00
· MAGANZANI LAURETTA	C.F. MGN LTT 66M60 H264F	€. 944,00

4. Di dare atto che il trasferimento di proprietà dei beni immobiliari di cui trattasi potrà avvenire solo a seguito di attestazione, rilasciata da questo Servizio, dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di cui al punto 2;
5. Di disporre, ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'art. 8 del citato Regolamento, che nell'atto di trasferimento dovranno essere esplicitamente riportati i termini dell'attestazione di cui al precedente punto 4).

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
Laura Castelnuovo

IL DIRETTORE DI SETTORE  
arch. Antonello Longoni

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 376 del 12-06-2014 .

Lecco lì, 12-06-2014

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: ANTONELLA TESTI

Responsabile del Procedimento: ENRICO PECORONI